



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
Via Santi 60 – 41193 Modena

Il Dirigente Responsabile del Settore

Modena, 30/09/2009
Protocollo generale n. 121999 del 30/09/2009
DO/do

A tutto il Personale del Settore

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

Oggetto: L.R. n. 6/2009 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21/09/2009 - Disposizioni-

In attuazione della L.R.6/2009¹, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 66 del 21/09/2009, immediatamente esecutiva, avente il seguente oggetto: "LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2009, N. 6 - TITOLO III "NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO" - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 55".

Questa deliberazione contiene le ulteriori esclusioni dall'applicazione degli artt. 53 e seguenti previste dalla L.R.6/2009 (Piano Casa).

Infatti gli artt. 53 e 54 L.R.6/2009 disciplinano la possibilità di realizzare interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione da attuarsi per il raggiungimento degli obiettivi di questa legge.

Inoltre l'art. 55 fissa i limiti e le condizioni a cui attenersi per gli interventi di cui sopra, prevedendo per i Comuni la facoltà di escludere, in determinati casi, l'applicazione di dette norme, con deliberazione da approvare entro il 21/09/2009.

Con la deliberazione consiliare n. 66 del 21/09/2009, dunque, il Comune di Modena, per le motivazioni contenute nella deliberazione stessa (a cui rinvio), ha deciso di escludere l'applicabilità degli articoli 53 e 54 ai seguenti ambiti e specifici edifici del territorio comunale, nonché di vincolare l'attuazione degli interventi, così come segue:

- gli interventi di cui agli artt. 53 e 54 L.R.6/2009 non sono ammessi sugli edifici vincolati dallo strumento urbanistico comunale, ai sensi degli artt. 13.24, 13.25, 13.26, 13.27 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE e cioè gli immobili assoggettati alle categorie del restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione e ricomposizione tipologica e ripristino tipologico, nonché sugli edifici vincolati a riqualificazione e ricomposizione tipologica e a ripristino tipologico ubicati in territorio rurale;
- gli interventi di cui agli artt. 53 e 54 L.R.6/2009 non sono ammessi sugli edifici indicati dallo strumento urbanistico comunale, quali oggetti di rilocalizzazione ai sensi della L.R. 1/12/1998 n. 38 e degli artt. 11.0 e 11.1 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE;

¹ La **L.R. 6/07/2009 n. 6** "Governo e riqualificazione solidale del territorio" è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 116 del 7/07/2009 ed è entrata in vigore il giorno 22/07/2009.

- gli interventi di cui agli artt. 53 e 54 L.R.6/2009 non sono ammessi sugli immobili ricompresi in ambiti da assoggettare a PUA, finché essi non sono approvati;
- gli interventi di cui agli artt. 53 e 54 L.R.6/2009 non sono ammessi sugli edifici, la cui realizzazione è stata oggetto di rilascio di provvedimento di concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio) ai sensi delle leggi n. 47/1985 e s.m. e 724/1994 e s.m., quando siano stati realizzati in ambiti del territorio comunale nei quali lo strumento urbanistico non consente le relative destinazioni oggetto di condono;
- tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione ed ampliamento di cui agli artt. 53 e 54 L.R.6/2009 sono assoggettati al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, secondo le procedure disciplinate dall'art. 31.6 del Testo coordinato delle norme di PSC POC RUE e, in particolare, del comma 6.

La deliberazione citata (che allego) è immediatamente esecutiva.

Distinti saluti

**Il Dirigente Responsabile
Ing. Giovanni Villanti**

ALLEGATI:
deliberazione del C.C. n. 66 del 21/09/2009

l'originale firmato e protocollato, è agli atti del settore